

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2005**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei deputati DE SIMONE Titti, CENTO, DEIANA  
e VENDOLA**

*(V. Stampato Camera n. 1773)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 12 febbraio 2003*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 febbraio 2003*

---

**Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi  
di diploma universitario e di laurea per l’anno accademico  
2000-2001**

---

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

3. Agli studenti di cui al comma 1, che per l'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

